



## Suggerimenti circa P. Dura 33 (nel contesto degli atti di matrimonio e divorzio durani)<sup>1</sup>

Nikola D. Bellucci<sup>2</sup>

DOI: <http://dx.doi.org/10.25187/codex.v5i1.10250>

### Riassunto:

L'articolo prende in esame il frammentario P. Dura 33, testo pergamenaceo ritrovato durante gli scavi del 1921-1922 nella città siriana di Dura Europos, investigandone la forma, il contenuto e la natura ed inserendolo nel contesto degli atti di matrimonio e di divorzio durani. Le analisi eseguite sul documento, che potrebbe quindi intendersi come una sorta di inventario "riservato" di oggetti, porterebbero ad evidenziarne le sue particolarità e differenze all'interno del contesto indagato.

**Parole chiave:** papiri; Dura Europos; atti di matrimonio

### Abstract:

The article examines the fragmentary P. Dura 33, parchment text found during the excavations of 1921-1922 in the Syrian city of Dura Europos, investigating its form, content and nature and inserting it into the context of the acts of marriage and divorce of Dura. The analyses carried out on the document, which could therefore be considered as a sort of "reserved" inventory of objects, would highlight its peculiarities and differences within the context investigated.

**Keywords:** papyri; Dura Europos; acts of marriage

### Resumo:

O artigo examina o fragmento P. Dura 33, texto em pergaminho encontrado durante as escavações de 1921-1922, na cidade síria de Dura Europos, investigando a sua forma, conteúdo e natureza e inserindo-o no contexto das certidões de casamento e divórcio duranos. As análises realizadas sobre o documento, que poderia, assim, ser entendido como uma espécie de inventário "reservado" dos objetos, levariam a evidenciar suas particularidades e diferenças no contexto investigado.

**Palavras-chave:** papiros; Dura Europos; certidões de casamento

---

<sup>1</sup> L'autore desidera ringraziare vivamente la rivista Codex e specialmente Ana Thereza B. Vieira e Jeannie Bressan Annibolette de Paiva che hanno curato la traduzione in portoghese.

<sup>2</sup> Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. E-mail: [nikola.bellucci@studio.unibo.it](mailto:nikola.bellucci@studio.unibo.it).



Il P. Dura 33, testo pergameneo (di 11, 6 x 9 cm e databile al 240-250 d. C.) rinvenuto durante la campagna di scavi (Cumont) del 1921-1922 è attualmente conservato a Parigi (Bibliothèque Nationale s.v. Suppl. Gr. 1354/2) e si presenta come estremamente scuro (la parte superiore è andata perduta e risulta in parte danneggiato da fori d'insetti). Sebbene la scrittura fu descritta come “discretamente elegante”, la natura del documento è stata invece dichiarata oscura “... The nature of the original document is obscure...”<sup>3</sup> tanto da essere definito dagli editori precedenti come una “lista di effetti personali”<sup>4</sup>.

P. Dura 33

Trascrizione:

[ . . . . . ] α . αρ [ ± 16 ]  
 [μο] νόμαλλον [- ca. 15 -]  
 μονόμαλλον ἀπ[λοῦν (?) ± 9 ]  
 στιχάρια κενὰ\* λευκὰ [ . . . ] [ ± ? ἄλλον πορ- ]  
 5 φυροῦν τερ . . [ . . . . . ] ερ [ . . . . . ]  
 [ . . ] . . α . . . [ . . . . . ] (δηναρίων(?)) λβ· τα[λ]ά-  
 ρια δύο , (δηναρίων) [ ± 10 ] 5 ἔν (δηναρίων) κ·  
 δελματικὴν λινην ἔν , (δηναρίων) λβ·  
 ἐπικάρσιν ἐπτακοσίων ἔν (δηναρίων) ν·  
 10 μίτρας γ , (δηναρίων) ν· τυλάρια δύο , σὺν  
 γναφάλλοις ἔν , (δηναρίων) ρ· κλεινο . α . . . .  
 [ . ] λ . α ἔν , (δηναρίων) ρ· σκάμνον ἔν , (δηναρίων) μζ·  
 [ . . . ] ον σεισύρι\* ἔν (δηναρίων) οε· vac. ?

Apparato:

4. l. καινὰ

13. l. σισύριον

Traduzione:

. . . indumento di pura lana. . . , indumento di pura lana, singola [ ? . . . ] tunica bianca, nuova [un'altra] viola [ . . . ] 32 denari; due vesti lunghe [ ? ] denari; . . . una 20 denari; un vestito di lino, 32 denari; indumento a strisce, di 700 (?), uno 50 denari; tre mitre, 50 denari; due materassi di cui uno con vello, 100 denari; reti [ . . . ] una . . . , 100 denari; uno sgabello, 47 denari; un mantello di pelle di capra, 75 denari . . .

<sup>3</sup> WELLES, FINK, GILLIAM: 1959, 170.

<sup>4</sup> Lista a cui si potrebbe associare anche uno studio di BATAILLE: 1956, 83- 88.

Dando un rapido sguardo al contenuto si potrebbe infatti subito pensare di trovarsi davanti ad una parte (forse centrale, specie a causa della frammentarietà) di un documento maritale e quindi presumibilmente un documento doppio<sup>5</sup>. Tuttavia ad un esame del documento, si osserva che (sebbene la presenza di un foro nella parte sinistra) l'estremità inferiore e dei lati risultano presenti, mentre la parte superiore (presentando discontinuità irregolari) non è preservata.

Ai limiti formali del documento si deve aggiungere, come fatto notare dai precedenti editori<sup>6</sup>, che sebbene si sia pensato ad una “lista di effetti personali”, le valutazioni (o i prezzi) in denarii dei beni si distribuiscono consecutivamente nel testo e non, come sembrerebbe più logico, in modo colonnare, giungendo sino all'estremità inferiore e lasciando così intendere una sua probabile conclusione<sup>7</sup>.

Ciò detto, un altro elemento di certo interessante riguarderebbe appunto le cifre, queste sono infatti riportate in numeri e non in parole (come invece attestato e confermato dagli altri esempi nei P. Dura<sup>8</sup>).

Messi in evidenza questi dati ed escludendo, specie per i motivi formali sopra esposti, che il documento in questione possa essere parte frammentaria di un contratto matrimoniale (documento doppio), non è però escludibile che possa trattarsi di un promemoria o di alcune annotazioni (preparative o anche in fieri) di possessi o beni forse in vista di una probabile e futura lista dotale; se gli altri documenti maritali durani presentano cifre in parole, la “singolarità” di questo elenco (con cifre numeriche) dovrebbe allora essere attribuita più che ad una rapidità nell'esecuzione (che avrebbe poco senso) ad una sorta di “non ufficialità” del documento, protendendo così verso una forma confidenziale o riservata.

Il contenuto di questo documento non pare infatti così difforme da quelli maritali in genere ed in particolare dal “linguaggio” dei paraphernalia ovvero le liste dotali (e le altre proprietà

---

<sup>5</sup> Per una lista cronologica dei *doppelurkunde* d'età tolemaica. Vid. BILABEL: 1924, 153-173. Con aggiornamento di LEWIS: 1989.

<sup>6</sup> WELLES, FINK, GILLIAM 1959: 170.

<sup>7</sup> Gli editori, consci di una certa similarità con parti di contratti matrimoniali, scrivevano infatti: *It may have been continued on another separate sheet of parchment... Such lists of domestic items occur chiefly in marriage contracts.* Vd. *supra*.

<sup>8</sup> Vd. anche *infra*. Mentre testimonia una situazione più variegata YIFTACH-FIRANKO: 2003, 297- 309.

appartenenti alla sposa), come si tenterà di mettere in evidenza di seguito. La traduzione del P. Dura 30 ci aiuterà a chiarire tale ipotesi.

Traduzione del P. Dura 30:

*Inf.*

...

Buona fortuna!

Si è riconosciuto e si impegnano l'un l'altro nel giorno presente, Aurelio Alessandro, soldato della suddetta *Cohors* e della centuria di Papio e Aurelia Marcellina, figlia di Marcellino, residente in Qatna, in presenza di sua madre... -na e suo fratello Agrippino: Marcellina da parte sua, per aver restituito sé stessa dalla vedovanza alla comunità del matrimonio... con il suddetto Alessandro, e che resteranno per loro (insieme) tutto il tempo..., prendendo con essa le sue proprietà, valutate in abiti (o capi) ed oggetti ..., essendo gli intermediari uomini qualificati, le seguenti cose:

un mantello bianco, nuovo, del valore di 125 denari; un altro mantello bianco nuovo, del valore di 50 denari; una... tunica nuova del valore di 40 denari; una veste dalmatica (δελματικὴν) nuova per 30 denari; una veste scarlatta dalmatica ed un cappuccio viola nuovo del valore di 75 denari; un'altra veste bianca dalmatica nuova del valore di 50 denari; un... viola nuovo per 25 denari; vesti di seta e strisce nuovi per 50 denari; e utensili bronzei per 25 denari... orecchini ed anelli... del valore di 50 denari; (in aggiunta ?), i 565 denari d'argento portati da lei; (dei quali? ) il suddetto Alessandro ha riconosciuto avere ricevuto e tenere come proprio possesso, cioè il ... cose, ed essere contento, anche con quanto viene a lui... di dovere 175 denari...(ammontano a) 750 denari d'argento, avendo raggiunto l'accordo tra loro, che se il suddetto Alessandro volesse divorziare dalla suddetta Marcellina perché... e la proprietà... di rendere quanto ricevuto, cioè denari... (Come ?) è stato concordato tra loro, sorse se qualcuno... anche...

Io, Faustino Aviano, veterano su domanda ho scritto per Aurelia Marcellina, sorella di Marcellino, essendo lei analfabeta e consentendo quanto (scritto) sopra.

Io, Aurelio Alessandro consento quanto sopra.

Io....

*Verso*

Io,...

Io, ... soldato, testimone.

Io, Antonino Meziano, soldato, ho firmato(?).

Io, ... testimone.

Io, ... -ippo, ho firmato.

Il P. Dura 30 fu infatti rinvenuto ancora arrotolato nel blocco L7. Tale documento doppio<sup>9</sup> è l'atto di matrimonio tra Aurelio Alessandro, un soldato della *Cohors XII Palestinorum* evidentemente stazionata presso una località detta Qatna ed Aurelia Marcellina, una donna che si dice “vedova” presumibilmente latina.

I testimoni, in analogia al documento P. Dura 26, paiono essere militari della coorte. Allo stato attuale è impossibile stabilire però come il papiro pervenne a Dura.

<sup>9</sup> Per gli atti maritali dell'età tolemaica e subito successiva (documenti doppi) Cf. anche: YIFTACH-FIRANKO: 2003, 55- 79.

Dato che i contraenti sono latini ci si aspetterebbe quindi un documento latino o che rifletta istituzioni romane, tuttavia non è così<sup>10</sup>. Ciò che poi su tali forme ci viene tramandato dalle fonti si riduce davvero a poco<sup>11</sup>.

L'istituzione del matrimonio romano infatti si modificò nel tempo, ma pare che l'accordo gestuale e rituale prevalessesse su forme scritte o attestative<sup>12</sup> (I dettagli circa la dote sono esplicitati all'inizio oralmente o per iscritto al tempo degli *sponsalia*).

Il diploma latino trovato in Egitto (P. Mich.VII, 434) con sette firme in greco sul *verso* (contenuto delle *tabulae nuptiales*) testimonia infatti la *stipulatio* tra il padre della sposa e il futuro sposo secondo la *legem Iuliam de maritandis ordinibus*; essa pare, pur con varianti, una greca ἔκδοσις che di solito attesta: 1- la donna che viene data allo sposo; 2- *parapherna*, ovvero una lista della dote e le altre proprietà appartenenti alla sposa<sup>13</sup>; 3- doveri reciproci; 4- disposizioni delle proprietà della sposa in caso di decesso o divorzio dallo sposo.

Nei primi documenti maritali che attestano presenza di *parapherna* si riconoscono poi generalmente quattro categorie: preziosi in oro, in argento, beni mobili per uso femminile e vestiti (Cf. FIRANKO (2003) 300-303). Preziosi in oro od argento sono la categoria più attestata<sup>14</sup> (Cf. ad

<sup>10</sup> E tali istituzioni non sono in genere ben esposte. Cf. GAIUS: *Inst.*, 1, 58-59; 60; 62.

<sup>11</sup> Cf. anche CASTELLI: 1913. Nel titolo decimo delle sue *Institutiones* Giustiniano sosteneva: *Tit. X, De nuptiis. Iustas autem nuptias inter se cives Romani contrahunt, qui secundum praecepta legum coeunt, masculi quidem puberes, feminae autem viripotentes, sive patresfamilias sint sive filiifamilias, dum tamen filiifamilias et consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt. Nam hoc fieri debere et civilis et naturalis ratio suadet in tantum ut iussum parentis praecedere debeat...* “Si contraggono poi le giuste nozze da cittadini romani che si congiungono secondo i precetti legali: i maschi essendo puberi e le donne nubili o siano figli o padri di famiglia con questa differenza però, che i figli di famiglia devono aspettare il consenso del padre o dell'avo paterno alla potestà dei quali si trovano sottoposti. Infatti è la natura civile e naturale che richiede che preceda un tal consenso...” Cf. *infra*.

<sup>12</sup> Attraverso la *manus*, il *vir* assumeva pieni poteri sulla *uxor*. Atti costitutivi della *manus maritalis* (specie nel periodo arcaico) erano l'antica *confarreatio* (forma plebea di nozze consistente nella simulazione della vendita della donna al marito, da parte del padre della sposa); la *coemptio* (il marito pagava davanti a cinque testimoni il prezzo simbolico di una moneta per la sposa) e l'*usus* (quando un uomo ed una donna non coniugati avessero convissuto per più di un anno, senza interruzione, nella medesima casa). Alla fine dell'età repubblicana, si impose sempre più il cosiddetto *matrimonium sine manu (trinoctii usurpatio)*. Secondo questa pratica, il marito non poteva esercitare la *manus maritalis* se la donna, durante l'anno di convivenza, trascorreva tre notti consecutive fuori casa. Le leggi (*Lex Iulia de maritandis ordinibus* (18 a. C.) e la *Lex Papia Poppaea nuptialis* (9 d. C.)) promulgate da Augusto non apportarono poi significative modifiche. Solo l'avvento del Cristianesimo e la concezione del matrimonio come Sacramento portarono ad una conseguente avversione nei confronti del divorzio, modificando la struttura giuridica del matrimonio da “negozio giuridico” a “rapporto giuridico” fondato sul consenso. Vid. In generale: CANTARELLA: 1981; GUARINO: 2001; POMEROY: 1978; TALAMANCA: 1989.

<sup>13</sup> Questi beni dovevano servire alla donna sola, ecco perché vi sono primariamente oggetti d'uso quotidiano, eppure vi sono anche delle eccezioni. Cf. YIFTACH-FIRANKO: 2003, 134.

<sup>14</sup> *The form of delivery of gold jewelry differed considerably in the second century from those of the first. (I) If a wife introduces a piece of jewelry into her husband's house, she would most likely do so under the title of pherne. (II) A pherne would most likely contain, among other things, gold jewelry. (III) Unless spouses held on to the old parapherna or had some special reason for delivering gold jewelry under this heading...* YIFTACH-FIRANKO: 2003, 148. Cf. anche HÄGE: 1968.

es. P. Mich., II, 121, 2, 2, 7-9; P. Mich., II, 121, 3, 1, 2-3; P. Mich., II, 121, 3, 7, 3; P. Mich., II, 121, 3, 12, 3; P. Mich., II, 121, 4, 1, 3; P. Mich., II, 121, 4, 4, 1; P. Mich., V, 343, 2-6; P. Ryl., II, 154, 5-10; PSI, I, 36a, 13-14 (Cf. anche FIRANKO (2003) 141).

Mentre già nel II d. C. la situazione è ben diversa: ... *in the parapherna lists of the second century, we primary find relatively cheap household implements and clothing...* FIRANKO (2003) 149<sup>15</sup>. Il passaggio da *pherne* a *parapherna* all'inizio del periodo romano potrebbe essere attribuibile ad una maggiore consapevolezza da parte della sposa di negare al marito la possibilità di gestione su tali beni (come avveniva invece precedentemente)<sup>16</sup>.

Sucessivamente, nel diritto giustiniano, pur basandosi sulla parola greca, il significato di *parapherna* venne infatti ad ampliarsi (sempre coincidendo con l'insieme dei beni costituiti in dote). L'estensione del senso originario starebbe tuttavia nel fatto che diversi beni possano essere portati dalla donna alla casa coniugale (*loco paraphernarum*), così da conferire al marito l'amministrazione degli stessi. Allontanandosi così dal carattere extra-dotale che vedrebbe nei παράφερνα tutti i beni

<sup>15</sup> ... *while in the first century we find articles connected with the wife's hygiene, in the second century emerge all sorts of articles dealing with every aspect of her everyday life...* Firanko (2003) 149. Cf. BGU, III, 717, 9-14; BGU, IV, 1045, 14-15; CPR, I, 21, 17-20; CPR, I, 22, 7-8; CPR, I, 27, 9-11; CPR, I, 28, 4; CPR, I, 234, 8-11; P. Bodl., I, 61d, 1-6; P. Hamb., III, 220, 6-7; P. Hamb., III, 223, 2-11; P. IFAO, I, 30, 12-20; P. Oxy., III, 603; P. Oxy., IV, 796; P. Oxy., VI, 905, 7-8; P. Oxy., XLIX, 3491, 6-7; P. Mich., VII, 434, 15; P. Stras., IV, 225, 2-5; 16-19; P. Stras., IV, 237, 15-19; P. Stras., VII, 668, 3-5; P. Tebt., II, 668, 3-5; P. Tebt., II, 405, 12-15; P. Tebt., II, 456; PSI, X, 1115, 10-11; PSI, X, 1117, 12-17; PSI, Congr., XX, 10, 21-22; Pap. Choix., 10, 14-21; SB, VI, 9372, 19-25. L'ultimo documento egiziano che attesta un *parapherna* sarebbe invece databile al 260/261 (P. Coll. Youtie, II, 67, 27-29).

<sup>16</sup> *In the first century CE, wives were inclined to categorize as parapherna objects they wished to keep and use in the course of marriage and after: objects of a woman's everyday use, clothing, and jewelry. As a result, the value of the parapherna frequently surpassed that of the pherne. In the early second century, marriage documents began to curtail the husband's capacity to dispose of jewelry introduced under the title of pherne: he was still liable for the value of the objects, but now was no longer allowed to alienate them. Consequently, second-century brides were inclined to introduce their jewelry items under the title of pherne. This in turn meant that the parapherna started to lose their earlier prominence. They now consisted primarily of relatively cheap household objects; by the fourth century, this dowry category is no longer even recorded in marriage documents from Egypt. YIFTACH-FIRANKO: 2013: "parapherna". At the beginning of the Roman period the wife's most precious chattels started to be delivered as parapherna instead of under the title of pherne. The purpose of this shift was to allow the wife to keep them in her own hands or, in other words, to deny her husband the freedom to dispose of them as he could with the pherne. YIFTACH-FIRANKO: 2003, p. 145-146.*

che, non portati in dote, restano nella piena disponibilità della donna, senza essere vincolati agli oneri del matrimonio<sup>17</sup>.

Pare dunque lecito sostenere che precedentemente, quando le forme matrimoniali religiose caddero in disuso, i nuovi cittadini sparsi per l'Impero assunsero maggiormente i propri usi assieme a quelli giuridici greci; in assenza della *stipulatio* quindi la volontà delle parti venne espressa dai testimoni.

Opportuno è poi far qui notare come l'espressione usata da Marcellina sia παραδεδωκέναι ἑαυ[τῆ]ν ἐκ χηρεί[α]ς πρὸς γάμ[ο]ν “darsi dalla vedovanza al matrimonio” (rispetto all'egiziano ed in genere più comune ἐκδιδόναι) indicando così una certa soggettività non così comune nell'antichità<sup>18</sup> ed anche nel mondo romano, dove il matrimonio, come noto, era un accordo tra “uomini” ovvero tra lo sposo ed il padre della sposa, mentre la donna non aveva potere giuridico (ma doveva essere tutelata da un protettore<sup>19</sup>). Ad ogni modo parrebbe dunque più ragionevole credere che tale “soggettività” risponda ad una pratica comunque limitata a certe aree, piuttosto che ad una pratica “tipicizzata” e generalizzata per l'Oriente.


Il contesto durano non offre sfortunatamente ulteriori esempi di contratto matrimoniale, ma restando sempre in un ambito simile, presenta due casi di contratto di separazione (P.Dura 31 e 32), utili ad approfondire lo spazio della nostra indagine.

Il P. Dura 31 è un atto di divorzio del 204 d. C. e venne ritrovato presso il blocco L7. Esso è il miglior documento che si è preservato di quelli ritrovati a Dura Europos e sebbene la superficie sia di poco bruciacchiata è perfettamente leggibile, presentando una scrittura elegante e corsiva sul solo *recto*. Espone integralmente la “*scriptura interior ed exterior*”. (**Fig. 1**)

<sup>17</sup> Cf. *CJ*, 5, 14, 8: Imperatores Theodosius, Valentinianus: *Hac lege decernimus, ut vir in his rebus, quas extra dotem mulier habet, quas graeci parapherna dicunt, nullam uxore prohibente habeat communionem nec aliquam ei necessitatem imponat. Quamvis enim bonum erat mulierem, quae se ipsam marito committit, res etiam eiusdem pati arbitrio gubernari, attamen quoniam conditores legum aequitatis convenit esse fautores, nullo modo, ut dictum est, muliere prohibente virum in paraphernis se volumus immiscere.* *CJ*, 5, 14, 11pr.: Imperator Justinianus: *Si mulier marito suo nomina (id est feneraticias cautiones) quae extra dotem sunt dederit, ut loco paraphernarum apud maritum maneat, et hoc dotali instrumento fuerit adscriptum, utrumne habeat aliquas ex his actiones maritus sive directas sive utiles, an penes uxorem omnes remaneant, et in quem eventum dandae sint marito actiones, quaerebatur.* Sulla dote importanti in gen. i capp. *CJ*, V, 11- *CJ*, V, 24.... in part. Cf. anche *CJ*, 5, 3, 1; *CJ*, 5, 3, 3; *CJ*, 5, 3, 14; *CJ*, 5, 3, 18; *CJ*, 5, 3, 19, 1-3; *CJ*, 5, 3, 20-1-9; etc... Cf. anche il codice teodosiano: *Cth.*, 3, 13, 1-4.

<sup>18</sup> Diversamente dall'uso “moderno”, dato che ad es. nel rito matrimoniale “romano eucaristico” circa la manifestazione del consenso, la sposa parla per sè (rispondendo “soggettivamente” alla domanda: X, vuoi tu accogliere Y come tuo sposo nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita ?).

<sup>19</sup> Vid. *supra* Gaio, *Institutiones*.



**Fig. 1:** P. Dura 31. (D. Pg. 22) Per gentile concessione della Yale University *Beinecke Rare Book and Manuscript Library*.

Come il P. Dura 25 e 28 esso contiene la datazione consolare per mezzo dell'anno di regno dell'Imperatore ed ancora l'era seleucide. Mostra però una maggiore divergenza tra i due testi. Solo nel testo esterno vi è la datazione in stile romano nonché ad es. la stipulazione (...in buona fede essi hanno convenuto e concordato...).

*Scrip. Int.*

Anno 515, il quarto del mese di Artemisio, nel villaggio di Ossa, prima i testimoni che hanno firmato sotto. Nabusamao, Figlio di Conone, e Acozzis, figlia di Seleuco, ed anche la gente del villaggio di Ossa dichiarano che loro sono stati sposati precedentemente sotto accordo orale (ἄγράφως) e non hanno avuto figli, e sono adesso insoddisfatti della loro unione, hanno riconosciuto che sono separati l'un l'altro e che danno uno all'altro permesso e potere; Nabusamao da un lato ad Acozzis di abitare con qualunque altro uomo ella scelga e, Acozzis dall'altra parte a Nabusamao di sposare ogni altra donna che egli desideri, e che si non accusano ne si accuseranno a vicenda, né riguardo al matrimonio né riguardo le proprietà in schiavi e possedimenti, né su ogni pretesto e né circa altre cose; se qualcuno di loro o chiunque altro agisca per lo stesso motivo farà

questa accusa, (loro hanno concordato che) l'onere e l'annullamento saranno invalidati e questi pagherà senza contesa legale o risoluzione all'altro un'ammenda di 1000 dracme d'argento e la stessa somma al fisco, mentre questo contratto continuerà ad essere valido comunque...

Un documento che, per la sua impostazione liberale e consensuale, stupirebbe persino la nostra concezione (o procedura) “separatoria” “moderna” od odierna, eppure, pur testimoniando una certa “eleganza” legale, non si deve credere che vi fosse (o che sia insita) una visione paragonabile a quella pur evoluta delle leggi moderne, ma una concessa applicazione “normativa”, solo apparentemente e non sostanzialmente avvicicabile ai nostri concetti di “concessione o tolleranza” giuridici.

Il matrimonio doveva infatti essere avvenuto oralmente e tale “facoltà” d'azione sarebbe conseguente e derivante da questa circostanza (e tuttavia il presente “divorzio” venne messo per iscritto) ribadendo che essi: “...non si accusano ne si accuseranno a vicenda, né riguardo al matrimonio né riguardo alle proprietà in schiavi e ai possedimenti, né su ogni pretesto e né circa altre cose” ...μη ἐγκαλεῖν μηδὲ ἐγκαλλέσειν ἀλλήλοις μήτε τοῦ συνοικισμοῦ μήτε περὶ τῶν ὑπαρχόντων δούλων καὶ κτημάτων μήτε παρευρεσειν μηδεμιᾶ μήτε περὶ ἄλλου μηδενὸς ἀπλων.

Nell'antichità difatti oltre all'atto giuridico in sé, spesso si ricorreva anche all'accordo orale *agraphos gamos*<sup>20</sup>, che ovviamente garantiva meno rispettabilità dell'atto, eppure aveva anche alcuni suoi vantaggi formali; per esempio se dei coniugi appartenevano ad una stessa famiglia (sino al matrimonio tra fratelli) esso provvedeva ad una certa sicurezza (privatezza); questa pratica è infatti diversamente attestata nell'Egitto tolemaico (Cf. ad es. P. Oxy II, 237; P. Oxy II, 267; CPR, I, 18).

In questo senso pare appropriato notare, come evidenziato da Firanko<sup>21</sup>, che in Egitto un matrimonio veniva a terminare quando i coniugi non vivevano più assieme e come rivelato dai papiri, i termini del contesto sono: ἀποπομπή; ἀπαλλαγή; χωρισμός<sup>22</sup>, che puntano sull'idea della separazione “fisica” dei coniugi. La più antica procedura di divorzio attestata in un papiro greco è un “divorzio per accusa”( P. Eleph.1) spesso perfezionata dalla moglie nei confronti del marito (Cf. anche BGU, IV, 1105; P. Gen., 21) secondo la *synchoresis* (accordo scritto)

<sup>20</sup> Per l'età tolemaica Cf. YIFTACH-FIRANKO: 2003: 81-104.

<sup>21</sup> YIFTACH-FIRANKO: 2001, 1331-1339.

<sup>22</sup> Cf. per gli atti di divorzio tolemaici: YIFTACH-FIRANKO: 2003, 198-219.

matrimoniale<sup>23</sup>. In altri casi (ad es. P. Tebt., I, 104) la moglie mette fine al matrimonio semplicemente richiedendo in dietro la dote e lasciando la casa<sup>24</sup>.

Tuttavia pur considerando in questo caso che (la coppia divorziante), Nabusamao ed Accozzis, residenti nel villaggio di Ossa (Cf. P. Dura 23) furono entrambi presumibilmente nipoti di un certo Abisseo: “Ναβουσάμαος Κόνωνος τοῦ Ἀβισσαίου καὶ Ἄκοζζις Σελεύκου τοῦ Ἀβισσίου” (come ribadito nella sola scrittura *exterior*) sarebbe meno plausibile che tale rapporto familiare sia stato così prossimo da richiedere un matrimonio orale e meglio si interpreterebbe l'azione con questioni e motivazioni d'altro tipo, forse di natura economica<sup>25</sup>.

Il P. Dura 32 che si potrebbe definire un “accordo di divorzio” fu poi anch'esso rinvenuto nei pressi del blocco L7. Il papiro, in buona corsiva, presenta entrambe le due *scripturae*. Quella superiore è ridotta a sole tre linee. Il documento stesso si definisce ἀποστάσιον ovvero “divorzio”, tuttavia esso rappresenterebbe più che altro una specie di “rivendicazione” di separazione consensuale. Il linguaggio pare spesso ripetitivo e generale<sup>26</sup>; (si sono conservati persino i cinque sigilli e le firme dei testimoni).

<sup>23</sup> Cf. anche MODRZEJEWSKI: 2005, 7-21.

<sup>24</sup> Se il marito voleva il divorzio doveva restituire la “dote” alla ex-moglie (Cf. ad es. P. Heid., III, 13 del III-II a. C.), eppure un uomo lasciato dalla propria moglie (come pare il caso di P. Lond., V, 1651, linea 10, del IV d. C. da Hermupolis) accusa la stessa di una “illegittima separazione” ἄνομος ἔξοδος. Nel deserto giudaico invece per alcuni si rappresenterebbe una assimilazione giudaica tra sistemi legali greci, per altri invece gli ebrei continuarono a mantenere proprie istituzioni usando formule greche (*interpretatio greca/ interpretatio hebraica*); queste clausole che attestano l'*ekdosis* (atto che consiste nel trasferimento della autorità legale di una donna-figlia dal precedente *kyrios* (padre; fratello etc...) al suo sposo-marito (e ciò implica un certo “possesso”) sono appunto designate come clausole d'*ekdosis*. (Cf. P. Yadin 18; P. Hever 69; P. Oxy., XLIX, 3491; 3500, PSI, XX, 10; P. Amst., I, 40). Se i genitori erano entrambi morti e la donna era ancora una παρθένος “giovane” poteva delegare una terza persona, ma se non lo era e specie se era stata già sposata precedentemente spesso s'assisteva ad un auto-*ekdosis* ovvero la sposa “si dava” ella stessa al matrimonio (Cf. ad es. P. Giss. 2; P. Oxy., XLIX 3500; P. Mur., 115 = SB X, 10305 e forse il nostro P. Dura 30). La maggior parte dei documenti maritali d'età romana non contiene clausole d'*ekdosis* (Cf. ad es. P. Vind., Bows 5); terminologicamente, φερνή, che appare nei paralleli egiziani, indicherebbe i vestiti, i gioielli e il denaro contante portato dalla sposa; προίξ invece (Cf. P. Yadin 18 linea 6) denoterebbe il totale dell'ammontare della dote della sposa con la somma da pagare dello sposo. Durante il periodo romano si aggiungono poi due ulteriori forme dotali: *parapherna*, ovvero beni mobili della donna e *prospora*, consistente in proprietà terriere e schiavi. *Yet the wife's need to maintain control over some of her dotal assets never ceased. This, I believe, was the cause for the formation, at the beginning of the Roman period, of the two new categories of the parapherna and prospora alongside the pherne.* YIFTACH-FIRANKO: 2001, 140. Le clausole d'*ekdosis* in queste zone e specie nel II d. C. indicherebbero allora paradossalmente che il contratto maritale fu di natura non greca. Ad ogni modo anche in questo caso pare opportuno parlare di una generale conservatività, se non altro degli scribi greci, nelle provincie orientali arabe rispetto a quelle egiziane (sebbene ben si possano constatare similarità). Cf. anche YIFTACH-FIRANKO: 2005, 67-84.

<sup>25</sup> La pena per chi contestasse era di 3000 *denarii* per le parti offese e la stessa somma andava al fisco (ecco perché forse tra i firmatari a tutela della fede del documento vi fu pure un veterano). Ed ad ogni modo, l'occupazione di *stipulatio* da parte di *peregrini* (linee 43-44) non è unica, e trova in Egitto diverse attestazioni nel II d. C.

<sup>26</sup> Gli appellativi dati di “colonia *Europeorum*... santa, amichevole ed autonoma”, hanno fatto sospettare che la città avesse acquistato il rango di colonia romana oppure che fosse stata “riconquistata” (cf. *supra*).

Interessante soffermarsi, senza purtroppo comprendere a fondo, l'intesa reciproca a non avanzare pretese su chissà quali beni e proprietà portate od acquisite nel corso del matrimonio:

...καὶ ἡ Ἀμίμμη . . . [τῷ Ἀντίοχῳ] μὴ ἐγκαλεῖν μήτε ἐγκαλέσει[ν] ἀλλὰ ἀ[π]ε[σ]χηκέναι παρ' αὐτ[οῦ] πά[ν]τα ὅσα αὐτῆς διακ[ατεῖχεν] ὁ Ἀντίοχος καὶ μὴ ἐν[καλεῖν(?) . . .] . [ . . . ] . ἡ ἐ[ν]κ[α]λέσειν ἢ μὴτε περὶ ἐγγράπτου ἢ ἀγράφου μήτε [περὶ ἄλλου τινὸς] ἀπλῶς τὸ σ[ύ]νολον κατὰ μηδένα τρόπον.

E similmente Amimma [ad Antioco] (da il suo consenso) di non avanzare nessuna accusa adesso od in futuro, ma di aver ricevuto indietro da lui tutto ciò che Antioco aveva ricevuto da lei, e non avanzerà alcuna richiesta (accusa) né indennità contro Amimma riguardo qualcosa di scritto o non scritto o qualunque altra cosa in ogni modo...

In conclusione, pur negando, attraverso l'esposizione dei dati (formali) e le interpretazioni, che il documento in questione (P. Dura 33) possa essere parte frammentaria di un contratto matrimoniale (documento doppio), non è da escludere che possa trattarsi di un promemoria o di alcune annotazioni (preparative o anche *in fieri*) di possessi o beni forse in vista di una probabile e futura lista dotale, seppur, come visto, tra lo scarso numero di testi qui riferibili al matrimonio (e divorzio), la frammentarietà dei ritrovamenti archeologici nonché l'esiguità delle fonti antiche, che non permettono di descrivere meglio un quadro che sarebbe di certo più complesso, anche in riferimento a questo solo sito.

Un punto interessante ai fini di un discorso più generale, oltre alla soggettività femminile e alla “funzione” della dote, parrebbe dunque la conoscenza ed un certo rispetto delle norme (moralì e legali) seppur tra classi sociali diverse, come mostrerebbe anche un passo davvero significativo dal “Romanzo di Calliroe” di Caritone d'Afrodizia (vissuto presumibilmente tra il I ed il II d. C.), che con un dialogo rapido ed incisivo ci mostra, a ben vedere, alcune caratteristiche principali degli atti matrimoniali greci.

In Char., V, 7, 3-5, nel dialogo tra Dionisio (marito perduto innamorado della donna (comprata schiava) scopertasi poi essere Calliroe) e Mitridate, accusato di adulterio, quest'ultimo si difende dicendo:

Διονύσιος γὰρ οὐχ ὑπὲρ γυναικὸς ἐγκαλεῖ κατὰ νόμους αὐτῷ γαμηθείσης, ἀλλὰ πωλουμένην ἡγόρασεν αὐτήν· ὁ δὲ τῆς μοιχείας νόμος οὐκ ἔστιν ἐπὶ δούλων. (4.) Ἀναγνώτω σοι πρῶτον τὸ γραμματίον τῆς ἀπελευθερώσεως, εἶτα τότε γάμον εἰπάτω. Γυναῖκα τολμᾶς ὀνομάζειν, ἢν ἀπέδοτό σοι ταλάντου Θήρων ὁ ληστής, κάκεῖνος ἀρπάσας ἐκ τάφου; Ἀλλὰ φησὶν ἑλευθέραν οὖσαν ἐπριάμην. Οὐκοῦν ἀνδραποδιστῆς εἶ σὺ καὶ οὐκ ἀνὴρ. (5.) Πλὴν ὡς ἀνδρὶ νῦν

ἀπολογήσομαι. Γάμον νόμιζε τὴν πρᾶσιν καὶ προῖκα τὴν τιμὴν· Μιλησία σήμερον ἢ Συρακοσία δοξάτω.

“ ... Dionisio infatti non ricorre in giudizio per la moglie sposata secondo le leggi, ma l'ha comprata al mercato dove era in vendita e la legge sull'adulterio non riguarda gli schiavi. Ti legga prima le tavole di manomissione, e poi parli di nozze. Osi chiamare moglie colei che Terone il pirata ti ha ceduto per un talento e che egli ha rapito da una tomba? Ma — dice — l'ho comperata che era libera. Dunque tu sei un trafficante di schiavi e non un marito. Ad ogni modo ora mi difenderò come davanti a un marito. Considera pure (come) matrimonio la vendita e il prezzo come dote, si reputi oggi per Miliesia quella che è Siracusana<sup>27</sup>.

I due discutono in tribunale di termini e norme legali di certa complessità (legge dell'adulterio; tavole di manomissione, etc...) tuttavia Mitridate, reagisce con un discorso cinico, accusando Dionisio di traffico schiavile unitamente ai pirati; il risentimento e l'istinto “difensivo” si esplicano però di seguito con un periodo di estrema connotazione tecnica: γάμον νόμιζε τὴν πρᾶσιν καὶ προῖκα τὴν τιμὴν· Μιλησία σήμερον ἢ Συρακοσία δοξάτω: “..considera pure matrimonio la vendita e il prezzo come dote, si reputi oggi per Miliesia quella che è Siracusana”.

Il matrimonio, verrebbe dunque fatto risultare l'atto di vendita (documento d'uso per attestare un avvenuto scambio di beni, che impropriamente sarebbe “funzionale” a testimoniare l'impegno reciproco); il prezzo della vendita (i. e. un talento) rappresenterebbe la proprietà dotale (*parapherna*) della sposa (in tal caso fornita dal “marito” stesso); mentre il conclusivo scambio di provenienza intenderebbe (fornendo una nuova identità) l'attestazione “identificativa” e “consensuale” finale (che in questo caso sarebbe stata ovviamente volontà del solo Dionisio). In tale passo perciò anche se in misura ridotta (e nel particolare contesto del romanzo) sono esposti tutti gli elementi basilari e caratterizzanti di un atto matrimoniale (Cf. ad es. P. Dura 30).

### **Bibliografia:**

BATAILLE, A. “Un inventaire de vêtements inédit”. IN: *EOS* 48 (1956), fasc. 2: p. 83- 88.

BILABEL, F. “Zur Doppelausfertigung agyptischer Urkunden”. IN: *Aegyptus* 5 (1924): p. 153-173.

CANTARELLA, E. *L'ambiguo malanno. La donna nell'antichità greca e romana*. Roma: Editori Riuniti, 1981.

CASTELLI, G. *I παράφερνα nei papiri greco-egizii e nelle fonti romane*, Milano: Hoepli, 1913.

GUARINO, A. *Diritto privato romano*. Napoli: Jovene, 2001.

---

<sup>27</sup> Edizione: REARDON: 2004. Vd. anche RONCALI: 1996.

- HÄGE, G. *Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian*. Cologne-Graz: Böhlau Verlag, 1968.
- LEWIS, N. *The Documents from the Bar Kokhba Period in the cave of letters: Greek papyri*. Jerusalem: Israel Exploration Society, 1989.
- MODRZEJEWSKI, J. M. “What is Hellenistic law? The document of the Judean desert in the light of the papyri from Egypt”. IN: KATZOFF, R.; SCHAPS, D. (eds.). *Law in the documents of the Judean desert*. Leiden-London: Brill, 2005; p. 7-21.
- POMEROY, S. B. *Donne in Atene e Roma*. Torino: Einaudi, 1978.
- REARDON, B. P. *Charitonis Aphrodisiensis de Callirhoe narrationes amatoriae*. Munich-Leipzig: K. G. Saur, 2004.
- RONCALI, R. (A cura di). *Caritone di Afrodizia. Il romanzo di Calliroe*. Milano: BUR, 1996.
- TALAMANCA, M. (A cura di). *Lineamenti di storia del diritto romano*. Milano: Giuffrè, 1989.
- WELLES, C. B., FINK, R. O., GILLIAM, J. F. *The Excavations at Dura-Europus: The parchments and papyri*. New Haven: Yale U. P., 1959.
- YIFTACH-FIRANKO, U. “Was there a ‘divorce procedure’ among Greeks in early Roman Egypt?”. IN: MANFREDI, M.; BASTIANINI, G.; ANDORLINI, I. e MENCI, G. (eds.). *Atti del XXII Congresso di Papirologia - Firenze 23-29 Agosto 1998*. Firenze: Istituto Papirologico 'G. Vitelli', II, 2001; p. 1331-1339.
- \_\_\_\_\_. *Marriage and Marital arrangements. A history of the Greek marriage document in Egypt. 4th century BCE - 4th century CE*. München: C. H. Beck, 2003.
- \_\_\_\_\_. “The role of the Ekdosis in the Greek law of the Roman period in light of Second century marriage documents from the Judean desert”. IN: KATZOFF, R.; SCHAPS, D. (eds.). *Law in the Documents of the Judean Desert*. Leiden-London: Brill, 2005; p. 67-84.
- \_\_\_\_\_. “Parapherna”. IN: BAGNALL, R. S, et al. (eds.). *The Encyclopedia of Ancient History* (13 vols.). Malden (MA): Wiley-Blackwell, 2013.

Enviado em Maio de 2017.  
Aprovado em Junho de 2017.

